

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

Ludici Manierati (R)

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI



Art.1 - Costituzione e Sede

E' costituita, a norma dell'art.36 del codice civile, l'associazione culturale denominata "*Ludici Manierati* (R)".

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha sede in Roma, via Girolamo Benzoni, 20, c/o CARUSO, e può istituire uffici anche in altre città.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea Generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art.2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.3 - Scopi

Al centro dell'attività dei *Ludici Manierati* (R) si pone lo sviluppo della cultura ludica attraverso il gioco quale momento creativo ed educativo, strumento di aggregazione tra ragazzi, giovani e adulti senza limite di età e senza alcuna distinzione "di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"(Costituzione della Repubblica Italiana, art.3).

In particolare l'Associazione promuove la più ampia diffusione del Gioco di Ruolo nelle sue varie forme (GdR tradizionale, multimediale, teatrale, dal vivo) con escursioni nel Wargame Medioevale e Fantasy, nonché lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento attinenti alle suddette tipologie di gioco.

Ai fini dello svolgimento delle attività ludiche, l'Associazione sceglierà i luoghi ritenuti più appropriati per ambientarvi le sedute di gioco (altre Associazioni Culturali, Ludoteche, Pub, Centri Sociali, Luoghi Onirici, ecc.).

In particolare, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) ricreative: sessioni di gioco, gite, escursioni, viaggi in Italia e all'estero, con sedute di gioco, manifestazioni conviviali, trattenimenti, spettacoli teatrali e musicali, consulenza e animazione per spazi ludoteca;

b) culturali e di formazione: tavole rotonde, convegni, congressi, mostre, inchieste, seminari, raccolte di volumi, proiezione di film e documentari, corsi di preparazione e perfezionamento;

c) editoriali: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni o seminari, produzione e diffusione di film e documentari su videocassetta.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività ricreativo-culturale lecita, e avvalersi di qualunque mezzo informatico, giudicati utili al raggiungimento degli scopi sociali, nell'interesse dei soci aderenti.

Al fine del conseguimento dello scopo sociale, l'associazione potrà prendere contatto con altre associazioni similari, con enti pubblici e privati, con la stampa, nonché avvalersi della collaborazione di qualsivoglia ente o società.

Allegato "A"
alla raccolta
n. 9377

Art.4 - Requisiti dei Soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e nell'ambito della Comunità Europea, nonché altre Associazioni Ludiche, nella persona del loro presidente, i cui scopi siano in sintonia con quelli dei *Ludici Manierati* (R).

I soci saranno classificati in quattro distinte categorie:

- Soci Fondatori (i Ludici), che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- Soci Benemeriti (i Manierati), che con il loro notevole contributo personale o finanziario hanno sostenuto e valorizzato l'attività dell'associazione;
- Soci Sostenitori (gli Adepti), che collaborano attivamente e con contributi finanziari alle iniziative dell'associazione;
- Soci Ordinari (gli Accoliti), i tesserati che hanno la possibilità di frequentare l'associazione e le manifestazioni dalla stessa organizzate.

Art.5 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda dell'interessato o dietro presentazione di un altro socio.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo che stabilirà anche gli eventuali passaggi da una categoria ad un'altra.

Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la tessera è rilasciata.

I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea generale.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio può venir meno, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per ritardato pagamento delle quote associative per oltre un anno;
- c) per comportamenti contrari alle finalità dell'associazione.

Art.7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Culturale;
- il Collegio dei Proviviri;
- il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA

Art.8 - Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i Soci Fondatori e i Soci Benemeriti.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata da inviarsi agli interessati con almeno dieci giorni di anticipo sulla data dell'adunanza.

Art.9 - Costituzioni e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Fondatori e dei Soci Benemeriti.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che dispongano di almeno due quinti dei voti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei Soci Fondatori e dei Soci Benemeriti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Necessita la maggioranza del 75% dei partecipanti, per le sole modifiche al presente Statuto.

In sede di votazione ogni Socio Fondatore dispone di un voto doppio.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Art.10 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi/preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, i membri degli altri Organi dell'Associazione;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria:

- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- h) deliberare sul trasferimento della sede.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.11 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e, secondo le direttive dell'assemblea,



Handwritten signatures and names:
Diamante
Vincenzo
Dario N. J. M.
Chiosso
Mario
Foschi
Carlo
R. M.



assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della Presidenza;

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

e) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

f) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;

g) deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale;

h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti o istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art.12 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 11 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea stessa designa il Presidente fra i Consiglieri nominati.

Almeno due terzi del Consiglio Direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere composto da Soci Fondatori, il restante terzo da Soci Benemeriti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art.13 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta a trimestre e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

PRESIDENTE

Art.14 - Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi

compiti in via transitoria o permanente.

COMITATO CULTURALE

Art.15 - Comitato Culturale

Le iniziative culturali dell'Associazione verranno discusse periodicamente da un Comitato Culturale, eletto in seno all'Assemblea, con funzioni meramente consultive e di indirizzo.

Tale Comitato sarà composto di tre, o cinque, o sette membri, a seconda dell'importanza delle iniziative che verranno intraprese dall'Associazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.16 - Collegio dei Probiviri

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Il loro lodo sarà inappellabile.

La carica di Probiviri è gratuita.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea tra i Soci Fondatori o Benemeriti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di necessità, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituire per cooptazione coloro che recedono.

I membri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

I Probiviri devono essere invitati ad ogni riunione sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea.

REVISORI DEI CONTI

Art.17 - Compiti dei Revisori dei Conti

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art.18 - Elezioni dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni.

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

SEGRETARIO GENERALE ED UFFICI DI SEGRETERIA

Art.19 - Segretario Generale dell'Associazione

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti od anche fra persone non componenti il Consiglio ma facenti parte dell'Associazione.

Il Segretario dirige gli uffici del circolo, cura il disbrigo degli affari ordinari e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza, dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea.

Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano

l'attività dell'Associazione.

Art.20 - Uffici di Segreteria

Gli uffici di Segreteria, diretti dal Segretario Generale, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'associazione.

FINANZE E PATRIMONIO

Art.21 - Entrate dell'Associazione

Sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione;
- b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) dalle quote dei soci benemeriti e sostenitori;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

I contributi ordinari devono essere versati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

Art.22 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Il socio dimissionario o che, comunque, cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art.23 - Diritti dei Soci al patrimonio sociale

Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art.24 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.25 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Consiglio dei Provisori o, in mancanza, dall'Assemblea.

Art.26 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art.27 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

* *Caro*

Umberto Giuffridelli

Dele Di L. Marco

Guignone Gerardo

Olone Teodoro

Marie fol

Susanna Scilletto

Mario Beolani Rampelli

Caro



alla parte interessata

ROMA

19 febbraio 1995

Caro

